

* S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA

Deliberazione n. 316

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria Autunnale 1991

VERBALE N. 68

Seduta pubblica del 26 settembre 1991

Presidenza: CARRARO

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno di giovedì ventisei, del mese di settembre, alle ore 11,45, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per le ore 10 dello stesso giorno, come da relazione del Messo Comunale inserita in atti sotto i numeri dal 61076 al 61154.

Assiste il sottoscritto Segretario Generale Supplente dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

(O M I S S I S)

A questo punto l'on. PRESIDENTE dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.

Eseguito l'appello l'on. Presidente dichiara che sono presenti n. 47 e assenti n. 33 Consiglieri e cioè:

PRESENTI:

Angelé Romano Edmondo, Antinori Berardino, Azzaro Giovanni Paolo, Baccini Mario, Bareti Edda, Battaglia Augusto, Battistuzzi Gian Paolo, Bernardo Corrado, Bettini Goffredo Maria, Buontempo Teodoro, Calcagni Gianfranco, Carraro Franco, Casanatta Mauro, Cenci Roberto, Ciancamerla Ettore, Ciocchetti Luciano, Cioffarelli Francesco, Collura Saverio, Coscia Maria, D'Alessandro Prisco Franca, Del Fattore Sandro, De Luca Athos, De Petris Loredana, Di Pietrantonio Luciano, Fichera Daniele, Filippini Rosa, Forcella Enzo, Gerace Antonio Giuseppe, Gionfrida Mario, Labellarte Gerardo, Mammoliti Anna Maria, Masini Renato, Medi Iacovoni M. Beatrice, Monteforte Daniela, Nieri Luigi, Palombi Massimo, Quadrana Alberto, Redavid Gianfranco, Ricciotti Paolo, Rossetti Piero, Rossi-Doria Anna, Sodano Ugo, Spagnoli Arcangelo, Tocci Walter, Toniolo Piva Paola, Tortosa Oscar, Valentini Daniela.

ASSENTI:

Agnelli Susanna, Amato Filippo Antonio, Anderson Guido, Andreoli Inghilesi Teresa, Antonucci Fausto, Cederna Antonio, Cerina Luigi, Cesa Lorenzo, Costi Robinio, Cutrufo Mauro, D'Ambrosio Raffaele, Elissandrini Maurizio, Francescone Iliano, Garaci Enrico, Iurlaro Pierpaolo, Mammì Oscar, Marino Bruno, Mazzocchi Antonio, Meloni Piero, Molinari Carmelo, Montino Esterino, Mori Gabriele, Nicolini Renato, Pelonzi Carlo, Pompili Massimo, Proietti Enzo, Ravaglioli Marco, Reichlin Alfredo, Ruspoli Sforza, Rutelli Francesco, Rutigliano Oreste, Salvagni Piero, San Mauro Cesare.

L'on. PRESIDENTE giustifica l'assenza degli on. Consiglieri Agnelli e Ruspoli e designa quali scrutatori per la presente seduta gli on. Consiglieri Cioffarelli, Quadrana e Rossetti.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori (sono le ore 13,20) risultano presenti i sottoindicati n. 67 Consiglieri:

Amato Filippo Antonio, Andreoli Inghilesi Teresa, Angele Romano Edmondo, Antinori Berardino, Azzaro Giovanni Paolo, Baccini Mario, Bareti Edda, Battaglia Augusto, Battistuzzi Gian Paolo, Bernardo Corrado, Bettini Goffredo Maria, Calcagni Gianfranco, Carraro Franco, Casanatta Mauro, Cenci Roberto, Ciocchetti Luciano, Cioffarelli Francesco, Collura Saverio, Coscia Maria, Costi Robinio, Cutrufo Mauro, D'Alessandro Prisco Franca, D'Ambrosio Raffaele, Del Fattore Sandro, De Luca Athos, De Petris Loredana, Di Pietrantonio Luciano, Elissandrini Maurizio, Fichera Daniele, Filippini Rosa, Forcella Enzo, Gerace Antonio Giuseppe, Gionfrida Mario, Iurlaro Pierpaolo, Labellarte Gerardo, Manmi Oscar, Mammoliti Anna Maria, Marino Bruno, Masini Renato, Mazzocchi Antonio, Medi Jacovoni M. Beatrice, Molinari Carmelo, Monteforte Daniela, Montino Esterino, Mori Gabriele, Nicolini Renato, Nicci Luigi, Palombi Massimo, Pelonzi Carlo, Pompili Massimo, Proietti Enzo, Quadrana Alberto, Ravaglioli Marco, Redavid Gianfranco, Ricciotti Paolo, Rossetti Piero, Rossi-Doria Anna, Rutelli Francesco, Rutigliano Oreste, Salvagni Piero, San Mauro Cesare, Sodano Ugo, Spagnoli Arcangelo, Tocci Walter, Toniolo Piva Paola, Tortosa Oscar, Valentini Daniela.

(O M I S S I S)

Terminate le dichiarazioni di voto, l'on. Presidente pone in votazione la sottoriportata proposta di iniziativa consiliare a firma Forcella, Di Pietrantonio, Marino, Battistuzzi, Ciancamerla, Bareti, Cerina, Gionfrida, Cenci, Filippini, Collura, Ciocchetti e Carraro, nel testo definitivo risultante dalle modifiche proposte dalla Commissione incaricata della predisposizione del progetto nonché dalle modifiche ed emendamenti dianzi approvati dal Consiglio Comunale.

STATUTO DEL COMUNE DI ROMA

Premesso che l'art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dispone che il Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, adotta il proprio Statuto per stabilire le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determinare le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra Comuni e Province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;

Rammentato che, con deliberazione consiliare n. 4 del 22 gennaio 1990, è stata istituita una Commissione Speciale incaricata della revisione del Regolamento del Consiglio Comunale, Commissione che — con l'entrata in vigore della citata legge n. 142/90 — ha assunto il compito di predisporre, tenendo conto delle ipotesi formulate dai giuristi all'uopo incaricati della consulenza con deliberazione della Giunta Municipale n. 8314 del 10 dicembre 1990, un progetto di Statuto da sottoporre alle definitive determinazioni del Consiglio Comunale;

Che la predetta Commissione, dopo ampie ed approfondite consultazioni, ha ultimato i propri lavori nella riunione del 18 settembre 1991, definendo il progetto di Statuto, portato a conoscenza di tutti i Consiglieri Comunali nella successiva giornata del 19 settembre 1991;

Rilevato che si è provveduto alla consultazione delle Circoscrizioni mediante la trasmissione del progetto di Statuto e con l'invito a presentare entro il 24 settembre 1991 le eventuali, rispettive proposte;

Acquisito, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità dell'atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di approvare, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 4 della legge n. 142/90, il sottoriportato Statuto del Comune di Roma:

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- art.1: Comune di Roma
- art.2: Principi programmatici

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

- art.3: Titolari dei diritti di partecipazione
- art.4: Diritto alla informazione
- art.5: Iniziativa popolare
- art.6: Referendum consultivi
- art.7: Associazioni, organizzazioni del volontariato e consulte
- art.8: Difensore Civico

TITOLO III - ORGANI DEL COMUNE

- art.9: Consiglio Comunale
- art.10: Organizzazione del Consiglio Comunale
- art.11: Commissioni Consiliari
- art.12: Funzioni di indirizzo e di controllo
- art.13: Decentramento, città metropolitana, funzioni regionali
- art.14: Consiglieri Comunali
- art.15: Consigliere Anziano
- art.16: Commissione delle Elette
- art.17: Organi di governo
- art.18: Giunta Comunale
- art.19: Assessori
- art.20: Sindaco

TITOLO IV - DECENTRAMENTO CIRCOSCRIZIONALE

- art.21: Principi e funzioni
- art.22: Ordinamento delle Circoscrizioni
- art.23: Rapporti con il Consiglio Comunale

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- art.24: Principi di organizzazione
- art.25: Organizzazione degli uffici e servizi e del personale
- art.26: Segretario Generale e Vice Segretari Generali
- art.27: Dirigenti
- art.28: Disposizioni relative ai procedimenti amministrativi
- art.29: Controllo di gestione

TITOLO VI - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- art.30: Modalità di gestione
- art.31: Amministratori
- art.32: Rapporti tra aziende speciali e Comune
- art.33: Istituzioni

TITOLO VII - FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

- art.34: Ordinamento contabile
- art.35: Bilancio e programmazione finanziaria
- art.36: Conto consuntivo
- art.37: Collegio dei Revisori dei conti
- art.38: Funzioni e competenze del Collegio dei Revisori dei conti

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- I - Revisione dello Statuto
- II - Regolamenti di attuazione dello Statuto
- III - Verifica dello Statuto

T I T O L O I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Comune di Roma

1. Il Comune di Roma rappresenta la comunità di donne e uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla Costituzione italiana.
2. Il Comune di Roma, consapevole delle responsabilità che gli derivano dalle straordinarie tradizioni e peculiarità storico-politiche, culturali della città - Capitale d'Italia, centro della cristianità, punto d'incontro tra culture, religioni ed etnie diverse - si impegna a:
 - tutelarne e valorizzarne il patrimonio artistico, monumentale e ambientale;
 - tutelarne e garantirne il carattere multietnico e le relative diversità culturali;
 - promuovere il dialogo, la cooperazione e la pacifica convivenza tra i popoli;
 - concorrere insieme allo Stato, alla Regione e alla Provincia allo svolgimento delle funzioni proprie della Capitale della Repubblica.
3. L'emblema del Comune è costituito da uno scudo di forma appuntato, di colore porpora, con croce greca d'oro, posta in capo a destra, seguita dalle lettere maiuscole d'oro S P Q R poste in banda e scalinate, cimato di corona di otto fioroni d'oro, cinque visibili.

Art. 2

Principi programmatici

1. Il Comune di Roma, consapevole delle responsabilità che gli derivano dall'essere stato sede della firma dei trattati istitutivi della Comunità Europea, riconosce la validità ed il rilievo del processo di integrazione europea. Il Comune promuove la cooperazione con altri enti locali nell'ambito dei processi di integrazione europea e di interdipendenza internazionale, secondo i principi della Carta Europea delle Autonomie Locali. Il Comune sostiene la partecipazione dei

cittadini e delle formazioni sociali alla costituzione dell'Europa unita ed alla tutela dei diritti di cittadinanza europea.

2. Il Comune assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione locale ed al procedimento amministrativo e garantisce l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione.
3. Il Comune promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, il diritto al lavoro e l'accrescimento delle capacità professionali.
4. Il Comune promuove la solidarietà tra i cittadini con particolare attenzione alle fasce di popolazione più svantaggiate ed emarginate. Opera per rimuovere le discriminazioni sessuali, fisiche, psichiche ed etniche che limitano l'esercizio effettivo dei diritti. Favorisce decorose condizioni di accoglienza ai non residenti.
5. Il Comune svolge azioni positive e promuove iniziative per le pari opportunità per le donne; orienta le modalità organizzative ed i tempi dell'attività amministrativa al fine di favorire la piena ed autonoma realizzazione sociale e culturale delle donne. In tutti gli atti del Comune è utilizzato un linguaggio non discriminante. In particolare sono espresse al femminile le denominazioni degli incarichi e delle funzioni politiche ed amministrative del Comune quando sono ricoperti da donne.
6. Il Comune riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi.
7. Il Comune tutela i diritti delle bambine e dei bambini; ne promuove in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio ed alla formazione nella scuola, in famiglia e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità.
8. Il Comune favorisce la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, ne valorizza l'associazionismo e concorre a promuoverne la crescita culturale, sociale e professionale.
9. Il Comune promuove la tutela del diritto alla salute dei cittadini, concorre ad assicurare le iniziative di prevenzione e l'efficienza dei servizi sanitari. Opera, in concorso con le altre Amministrazioni competenti, per assicurare la salubrità dell'ambiente, controllare e limitare gli inquinamenti, contenere la quantità di rifiuti e provvedere al loro corretto smaltimento.

10. Il Comune indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, le caratteristiche naturali del territorio ed il patrimonio artistico e monumentale. Protegge e valorizza il territorio agricolo. Tutela gli animali e favorisce le condizioni di coesistenza fra le diverse specie viventi.
11. Il Comune promuove e qualifica l'organizzazione sociale regolando i tempi e gli orari, privilegiando il trasporto collettivo a garanzia della salute, della sicurezza e della mobilità generale.
12. L'azione amministrativa del Comune è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficienza, rapidità nelle procedure e distinzione dei compiti degli organi e degli uffici, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.

T I T O L O II

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 3

Titolari dei diritti di partecipazione

1. I diritti connessi alla iniziativa popolare ed ai referendum consultivi si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:
 - a) ai cittadini non residenti nel Comune, che godono dei diritti di elettorato attivo, che nello stesso esercitano la propria attività prevalente di lavoro da almeno cinque anni;
 - b) agli studenti non residenti nel Comune, che godono dei diritti di elettorato attivo, che nello stesso esercitano la propria comprovata attività di studio, presso scuole o università;
 - c) agli stranieri residenti nel Comune da almeno cinque anni, che abbiano compiuto il 18° anno di età.
2. Salvo quanto disposto dal precedente comma, il Comune garantisce a chiunque il godimento dei diritti di cui al presente titolo.

Art. 4

Diritto alla informazione

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività.
2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici e liberamente consultabili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento.
3. Il regolamento:
 - a) individua i mezzi e le modalità per assicurare l'accesso ai documenti amministrativi, anche con mezzi informatici;
 - b) indica le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione, a tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese;
 - c) istituisce l'Ufficio per l'informazione dei cittadini, con sezioni distaccate.
4. Il Comune cura l'informazione dei cittadini, con particolare riguardo:

- a) al documento programmatico della Giunta e al rapporto, sullo stato della città;
 - b) ai bilanci preventivi e consuntivi;
 - c) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
 - d) alle valutazioni di impatto ambientale;
 - e) agli atti di indirizzo in materia ambientale e sociale;
 - f) ai regolamenti;
 - g) alle iniziative relative ai rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini.
- 5. Il Comune pubblica un "Bollettino" per informare i cittadini, in particolare, sugli indirizzi, sui provvedimenti e sulle proposte di carattere generale.

Art. 5
Iniziativa popolare

1. I cittadini esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale presentando un progetto, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di cinquemila sottoscrizioni raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.
2. Il Consiglio Comunale si determina sul progetto di iniziativa popolare entro sei mesi dal deposito.
3. Un rappresentante del comitato promotore ha facoltà di illustrare la proposta alla Commissione Consiliare competente.
4. I cittadini presentano interrogazioni e interpellanze al Sindaco, depositandone il testo, con non meno di duecento sottoscrizioni, presso il Segretariato Generale. Il Sindaco entro sessanta giorni risponde per iscritto e invia copia delle risposte alle interpellanze ai Consiglieri Comunali.
5. Singoli cittadini o associazioni possono presentare petizioni al Consiglio Comunale e al Sindaco.

Art. 6
Referendum consultivi

1. Il Consiglio Comunale, anche su proposte della Giunta, con deliberazione approvata dai due terzi dei Consiglieri, può promuovere referendum popolari relativi ad atti di propria competenza, con l'eccezione:
 - a) dei provvedimenti concernenti tributi, tariffe, rette, contributi ed altri prelievi;

- b) dei provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - c) dei provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni;
 - d) dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revocche o decadenze o, comunque, persone;
 - e) dei bilanci.
 - f) degli atti inerenti la tutela di minoranze etniche e religiose.
2. I cittadini esercitano l'iniziativa dei referendum popolari mediante una richiesta recante non meno di cinquantamila sottoscrizioni, raccolte nei quattro mesi precedenti al deposito.
 3. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti generali del Consiglio Comunale, con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il referendum promosso dal Consiglio Comunale.
 4. La richiesta di referendum, accompagnata da non meno di cento sottoscrizioni, è presentata, per il giudizio di ammissibilità, ad un organo collegiale nominato dal Consiglio Comunale, composto da tre professori universitari ordinari di diritto amministrativo o costituzionale o pubblico, dal Difensore Civico e dal Segretario Generale. Il medesimo organo giudica sulla regolarità delle sottoscrizioni ai sensi del comma 2.
 5. Se, prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, il Consiglio Comunale abbia deliberato sul medesimo oggetto e comunque nel senso richiesto dal comitato promotore, il referendum non ha più corso.
 6. Il Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum si determina sugli stessi.
 7. Il regolamento determina le modalità per l'informazione dei cittadini sul referendum e per lo svolgimento della campagna referendaria e del referendum.
 8. La consultazione relativa a tutte le richieste di referendum presentate nel corso dell'anno solare sono effettuate in unico turno e nella stessa giornata.
 9. Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano già formato oggetto di referendum negli ultimi tre anni.

Art. 7

Associazioni, organizzazioni del volontariato e consulte

1. Il Comune valorizza le associazioni e le organizzazioni del volontariato. Esse possono collaborare alle attività e ai servizi pubblici comunali, secondo indirizzi determinati dal Comune. A questo scopo il Comune può consentire loro di accedere alle strutture ed ai servizi. Il Consiglio Comunale, con regolamento, determina le modalità di accesso, per iniziative di interesse collettivo, delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato a sale di convegno e riunione e al "Bollettino" comunale.
2. Il Consiglio Comunale istituisce consulte e osservatori permanenti, assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive e di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio Comunale. Un osservatorio, in particolare, è istituito per assistere il Sindaco nel coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche nonché delle varie attività cittadine pubbliche e private.
3. Le consulte e gli osservatori permanenti hanno facoltà di proporre al Consiglio Comunale l'adozione di specifiche carte dei diritti.
4. Il Consiglio Comunale disciplina la consultazione periodica, attraverso l'organizzazione di forum dei cittadini, delle associazioni delle donne, delle associazioni sindacali e imprenditoriali e delle forze sociali, per l'elaborazione dei propri indirizzi generali. Il Consiglio Comunale disciplina altresì la consultazione dei soggetti predetti per la determinazione degli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.

Art. 8

Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è garante della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.
2. Il Difensore Civico segnala, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati e resta in carica sette anni.
4. Le candidature sono presentate dalle consulte di cui all'articolo 7 o da almeno 1000 cittadini elettori. Se dopo due votazioni consecutive non si consegue il quorum dei due terzi dei Consiglieri assegnati, diverse candidature possono essere presentate al Consiglio Comunale con proposte sottoscritte da almeno un terzo dei Consiglieri Comunali.
5. L'Ufficio del Difensore Civico si avvale di personale dipendente del Comune di Roma.—
6. Il Difensore Civico designa propri delegati che posseggano gli stessi requisiti soggettivi, con competenza limitata per territorio e/o per materia.
7. Il regolamento determina i requisiti soggettivi per la designazione e le cause di incompatibilità, in modo da assicurare che il Difensore Civico sia scelto tra persone che, per preparazione ed esperienza nella tutela dei diritti, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza.
8. Il regolamento determina le cause di cessazione dalla carica.
9. Quando il Difensore Civico ravvisi atti, da parte dell'Amministrazione, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:
 - a) trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata;
 - b) in caso di gravi e persistenti inadempienze dell'Amministrazione, segnala il caso agli organi competenti perché assumano i conseguenti provvedimenti, informandone contestualmente il Consiglio Comunale ed eventualmente il Consiglio Circostrizionale;
 - c) riferisce annualmente al Consiglio Comunale sui risultati della propria attività.
- 10) Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione di legge.
- 11) Il Difensore Civico, se richiesto dall'interessato, è tenuto al riserbo sugli atti di cui sia venuto a conoscenza in relazione al mandato conferitogli.
- 12) Il Sindaco, anche su richiesta del Difensore Civico, può proporre a pubbliche amministrazioni statali o regionali, o ad enti o aziende pubbliche che abbiano gli uffici nel territorio comunale, la stipula di convenzioni per consentire al Difensore Civico di esercitare le proprie competenze nei loro confronti. Il Difensore Civico coordina la propria attività con il Difensore Civico della Regione Lazio, anche al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle unità sanitarie locali.

T I T O L O III

ORGANI DEL COMUNE

Art. 9

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo ~~politico-amministrativo del Comune.~~
2. Il Consiglio esercita le potestà ad esso conferite dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto.
3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
4. Il Consiglio gode di autonomia organizzativa e dispone di specifici fondi di bilancio per il funzionamento proprio e delle Commissioni Consiliari.
5. Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese, salvo il periodo feriale. Quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio entro venti giorni dal ricevimento della richiesta per l'esame delle questioni proposte.
6. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono adottate con la maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che la legge o lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale. I regolamenti comunali sono approvati con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati ad eccezione di quello relativo all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale che è approvato con le modalità prescritte dall'art.4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art. 10

Organizzazione del Consiglio Comunale

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati dal regolamento.
2. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari coadiuva il Sindaco nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori del Consiglio ed esamina le questioni relative all'interpretazione dello Statuto comunale e del regolamento consiliare.
4. Il regolamento disciplina, secondo principi di trasparenza e funzionalità, i procedimenti per la elezione del Sindaco e della Giunta, per la sfiducia costruttiva nonché per la revoca e la sostituzione dei componenti della Giunta.
5. I componenti della Giunta, anche se non facenti parte del Consiglio Comunale, hanno il diritto e, se richiesto, il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio.
6. Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni sono pubbliche, salvo nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Art. 11

Commissioni Consiliari

1. Il regolamento determina il numero e le competenze delle Commissioni Consiliari permanenti con funzioni istruttorie, referenti e di controllo, nonché le modalità per l'istituzione di commissioni speciali.
2. Le commissioni sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari.
3. Le commissioni, permanenti o speciali, possono svolgere indagini conoscitive su questioni di propria competenza e disporre l'audizione di dirigenti del Comune, di istituzioni e di aziende speciali, nonché di rappresentanti di organizzazioni, associazioni ed enti, ed acquisire pareri ed osservazioni di esperti cittadini e di formazioni sociali.

Art. 12

Funzioni di indirizzo e di controllo

1. Il Consiglio Comunale può disporre lo svolgimento di indagini amministrative su questioni di interesse locale.
2. I rapporti tra il Consiglio, la Giunta e le Commissioni Consiliari permanenti sono definiti e disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Il regolamento disciplina:
- a) il procedimento per il tempestivo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze e per la discussione delle mozioni presentate dai Consiglieri;
 - b) il procedimento per le nomine di competenza consiliare nonché per la revoca o la sfiducia costruttiva degli amministratori di aziende speciali e di istituzioni;
 - c) l'organizzazione di apposite sessioni consiliari dedicate, tra l'altro, alla politica sociale e all'assetto del territorio, allo sviluppo economico e alle attività culturali;
 - d) lo svolgimento di una apposita sessione consiliare per l'esame annuale del rendimento degli istituti di partecipazione;
 - e) l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti delle istituzioni ed aziende speciali nonché dei concessionari di servizi pubblici locali.
4. Il Consiglio Comunale si avvale della collaborazione del Collegio dei Revisori dei conti, anche attraverso la richiesta di relazioni specifiche sulla regolarità delle procedure contabili e finanziarie seguite dalle unità organizzative. Il Sindaco dispone l'audizione in Consiglio del Collegio dei Revisori dei conti quando sia stata avanzata richiesta motivata da un terzo dei Consiglieri assegnati.

Art.13

Decentramento, città metropolitana, funzioni regionali

1. Nella prospettiva della costituzione della città metropolitana di Roma e dei comuni metropolitani, il Consiglio Comunale esercita le proprie funzioni di area vasta in coordinamento con la Regione Lazio e la Provincia di Roma.
2. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni previste dagli articoli 28, 37 e 39 dello Statuto della Regione Lazio e favorisce la partecipazione dei cittadini e delle Circoscrizioni comunali all'esercizio delle funzioni regionali.

Art. 14
Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità locale.
2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare.
3. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni. Il regolamento determina le garanzie per il loro tempestivo svolgimento.
4. I Consiglieri hanno il diritto di essere tempestivamente informati dei progetti di deliberazione e delle altre questioni poste all'ordine del giorno del Consiglio Comunale o della commissione di cui facciano parte.
5. Nell'esercizio del loro mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende, istituzioni e dai concessionari di servizi pubblici locali notizie, informazioni e copie di atti e documenti, senza che possa essere opposto ad essi il segreto d'ufficio, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
6. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi ed alle spese elettorali dei Consiglieri Comunali, pubblici secondo le disposizioni della legge, sono depositati presso l'ufficio di segreteria del Consiglio Comunale e sono liberamente consultabili da chiunque.
7. Il Comune assicura ai Consiglieri ed ai gruppi consiliari le attrezzature ed i servizi necessari all'espletamento delle loro funzioni.
8. Il Comune assicura i Consiglieri Comunali per tutti i rischi connessi al libero espletamento del mandato.

Art. 15
Consigliere Anziano

1. E' Consigliere Anziano il Consigliere più anziano di età.

Art. 16
Commissione delle Elette

1. Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini è istituita la Commissione delle Elette, composta dalle Consigliere facenti parte del Consiglio Comunale.

2. La Commissione formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile.
3. A tal fine la Commissione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, culturali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali nonché di esperte della condizione femminile.
4. La Giunta Comunale può consultare preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo - da proporre al Consiglio - particolarmente rivolti alla popolazione femminile.
5. La Commissione è dotata di specifico staff di supporto tecnico e ad essa si applica il 4° comma dell'articolo 9 dello Statuto.
6. Il regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Commissione.
7. Il Consiglio stabilisce annualmente in bilancio i fondi da assegnare per il funzionamento e le iniziative della Commissione il cui utilizzo avverrà con le modalità prescritte dal regolamento comunale di contabilità.

Art.17

Organi di governo

1. La Giunta, organo di governo generale del Comune, informa la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza, adottando tutti gli atti di amministrazione idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, con esclusione di quelli che la legge riserva al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite, per legge o per Statuto, al Sindaco, agli organi di decentramento, al Segretario Generale ed ai dirigenti.
3. Il Sindaco e la Giunta Comunale sono eletti entro i termini e secondo la procedura stabiliti dalla legge, sulla base di un documento programmatico. Il documento indica gli obiettivi, gli strumenti e le modalità dell'attività comunale, con particolare riferimento alla politica sociale, all'assetto del territorio, allo sviluppo economico ed alle attività culturali e del tempo libero.

Art. 18

Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è costituita dal Sindaco e da 16 Assessori.
2. La Giunta riferisce periodicamente al Consiglio sullo stato di attuazione del programma e sottopone al medesimo le eventuali integrazioni.
3. La Giunta presenta al Consiglio, allegato al bilancio, un rapporto annuale sullo stato della città in relazione ai principi generali e programmatici dello Statuto ed ai risultati dell'attività svolta.
4. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti un regolamento per il proprio funzionamento. Questo prevede che le deliberazioni di Giunta e le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio siano accompagnate da una relazione sulla fattibilità amministrativa.
5. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate dalla maggioranza dei presenti con voto palese salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 19

Assessori

1. Il Sindaco può ripartire tra i componenti della Giunta i compiti di indirizzo e di controllo in base al documento programmatico per l'elezione del Sindaco e della Giunta Comunale.
2. Il documento programmatico può contenere la previsione che ad uno o più Assessori sia conferita la qualifica di Vice-Sindaco e, in caso di pluralità di Vice-Sindaci, a quale di essi spettino le funzioni vicarie del Sindaco.
3. Della Giunta possono far parte non più di due cittadini con particolare capacità che non siano membri del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità a Consigliere Comunale. Gli Assessori non Consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio Comunale e delle sue commissioni senza diritto di voto.

Art. 20
Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune.
2. Il Sindaco:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, determinandone l'ordine del giorno;
 - b) indice i referendum comunali;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici impartendo le direttive al Segretario Generale;
 - d) promuove e coordina l'attività degli Assessori;
 - e) resiste in giudizio nell'interesse del Comune;
 - f) agisce in giudizio e transige vertenze nell'interesse del Comune, previa autorizzazione della Giunta Comunale;
 - g) coordina gli orari della città al fine di armonizzare l'organizzazione di uffici e servizi alle esigenze dei cittadini;
 - h) assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione comunale;
 - i) organizza i modi di svolgimento delle funzioni delegate dallo Stato e dalla Regione;
 - l) esercita ogni altra funzione ad esso espressamente attribuita dalla legge e dallo Statuto;
 - m) adotta i provvedimenti di nomina, revoca e trasferimento dei dirigenti, sentito il Segretario Generale.
3. Il Sindaco informa la Giunta ed il Consiglio medesimo delle richieste di stipula di accordi di programma pervenuti al Comune dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Roma, da altri Comuni o da amministrazioni statali e da altri soggetti pubblici e, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, assume le determinazioni conseguenti.
4. Il Sindaco promuove gli accordi di programma sulla base di indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale informandolo preventivamente circa gli enti ai quali intende rivolgere la richiesta, l'oggetto dell'intervento per il quale sia ritenuto necessario l'accordo di programma, i tempi, le modalità, i finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso, al quale sarebbe chiamato il Comune in caso di stipulazione dell'accordo medesimo.
5. Il Sindaco determina le funzioni spettanti al Vice-Sindaco e, in caso di più Vice-Sindaci, le funzioni spettanti a ciascuno di essi.
6. Il Sindaco può affidare, ad uno o più Consiglieri Comunali, compiti specifici, delimitandone funzioni e termini.

T I T O L O I V

DECENTRAMENTO CIRCOSCRIZIONALE

Art. 21

Principi e funzioni

1. Il Comune riconosce e valorizza l'autonomia delle Circoscrizioni in cui è articolato il territorio comunale ed adegua la propria azione amministrativa alle esigenze del decentramento.
2. Le Circoscrizioni esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento. Ulteriori funzioni possono essere delegate alle Circoscrizioni.
3. Il regolamento per il decentramento circoscrizionale è approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Le Circoscrizioni dispongono, con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità, di specifici fondi di bilancio per l'espletamento dei compiti attribuiti o delegati.
5. Alle Circoscrizioni sono assegnati risorse e personale per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Statuto e dal regolamento. La deliberazione comunale che deleghi alle Circoscrizioni nuove funzioni deve indicare le risorse ed il personale per farvi fronte.
6. Le Circoscrizioni gestiscono i servizi loro attribuiti dalla legge, quelli delegati dal Comune, e in particolare:
 - a) i servizi sociali per l'infanzia e per gli anziani;
 - b) i servizi di assistenza sociale e di assistenza ai cittadini svantaggiati;
 - c) le attività ed i servizi culturali, sportivi e ricreativi di interesse circoscrizionale.
7. Per gravi motivi relativi al mancato o insufficiente esercizio di servizi attribuiti alle Circoscrizioni, il Sindaco, dopo aver dato un termine per provvedere, riserva agli organi centrali la gestione diretta dei servizi ed adotta le iniziative conseguenti.
8. Alla Giunta Comunale compete il coordinamento dei servizi attribuiti e delegati alle Circoscrizioni.

Art.22

Ordinamento delle Circoscrizioni

1. Il Consiglio Circostrizionale, composto di venticinque Consiglieri eletti a suffragio diretto secondo le disposizioni della legge, è l'organo rappresentativo della Circostrizione. Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere di più Circostrizioni, né essere contemporaneamente Consigliere Circostrizionale e Consigliere Comunale.
2. Il regolamento della Circostrizione è adottato dal Consiglio Circostrizionale con le modalità prescritte dall'art.4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142 ed è approvato dal Consiglio Comunale entro trenta giorni. Il regolamento disciplina tra l'altro:
 - a) le modalità per le nomine e le designazioni di spettanza del Consiglio Circostrizionale;
 - b) l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari;
 - c) la pubblicità delle sedute del Consiglio e delle commissioni;
 - d) l'informazione dei cittadini sulle attività e sulle deliberazioni della Circostrizione;
 - e) le forme di partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle attività della Circostrizione, ivi compresa l'indizione di referendum, la presentazione di proposte o interrogazioni al Consiglio;
 - f) la promozione di organismi di partecipazione su base di rione, quartiere o borgata.
3. Nell'esercizio del loro mandato i Consiglieri Circostrizionali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali nonché da enti, aziende, istituzioni e dai concessionari di servizi pubblici locali informazioni e copie di atti e documenti, senza che possa essere opposto ad essi il segreto d'ufficio, secondo le modalità stabilite dal relativo regolamento.
4. Nella prima seduta il Consiglio Circostrizionale elegge a scrutinio palese, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Presidente della Circostrizione e quattro Consiglieri - di cui uno con funzioni di Vice Presidente Vicario - che costituiscono il Consiglio di Presidenza. Al Presidente del Consiglio Circostrizionale si applicano le norme concernenti la elezione e la mozione di sfiducia costruttiva previste per il Sindaco dalla legge 8 giugno 1990, n.142 e dallo Statuto.
5. Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo della Circostrizione. Il regolamento circostrizionale ne disciplina le attribuzioni ed il funzionamento.

6. Il Presidente rappresenta la Circoscrizione, presiede il Consiglio Circostrizionale e il Consiglio di Presidenza ed esercita le funzioni attribuitegli dal regolamento circostrizionale, nonché le funzioni delegate dal Sindaco a norma dell'art. 38, sesto comma, della legge 3 giugno 1990, n. 142.
7. Spettano al Consiglio Circostrizionale le deliberazioni relative alle funzioni assegnate alla Circoscrizione. Le deliberazioni del Consiglio Circostrizionale diventano esecutive dopo ~~il ventesimo giorno dalla loro pubblicazione~~ mediante affissione ~~all'albo circostrizionale e all'albo pretorio del Comune di Roma, salvo che, entro tale data, il Sindaco, anche su proposta del Segretario Generale, ne sospenda, per motivi di legittimità, i termini di decorrenza~~ ai fini dell'esecutività e le sottoponga alla Giunta Comunale per le definitive determinazioni.
8. Il Consiglio Circostrizionale può essere sciolto dal Consiglio Comunale quando, nonostante la diffida motivata espressa dal Sindaco su mandato del Consiglio stesso, insista in gravi e persistenti violazioni della legge, dello Statuto o dei regolamenti o quando sia nell'impossibilità di funzionare per la mancata elezione del Presidente o per le dimissioni o per la decadenza di almeno la metà dei Consiglieri.
Nel periodo intercorrente fra lo scioglimento del Consiglio Circostrizionale e la proclamazione dei nuovi eletti le funzioni del Consiglio e del Presidente sono esercitate rispettivamente dalla Giunta e dal Sindaco.
Il Consiglio Circostrizionale rieletto dura in carica fino al rinnovo degli altri Consigli Circostrizionali.

Art. 23

Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Circostrizionale esercita, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri, l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale. Il Presidente della Circoscrizione, o un Consigliere da questi delegato, partecipa, senza diritto di voto, ai lavori della commissione del Consiglio Comunale a cui è attribuito l'esame dell'atto di iniziativa circostrizionale.
2. Il Consiglio Circostrizionale può rivolgere interrogazioni ed interpellanze al Sindaco. Il Sindaco è tenuto a rispondere entro 60 giorni.
3. Il Presidente della Circoscrizione presenta ogni anno al Consiglio Comunale una relazione, approvata dal Consiglio Circostrizionale, sull'esercizio delle funzioni attribuite o delegate alla Circoscrizione stessa.

4. Il regolamento per il decentramento circoscrizionale indica gli atti del Comune per i quali è previsto il parere dei Consigli Circoscrizionali. Il parere è inserito nel testo della deliberazione comunale.
5. I progetti di atti di cui all'art. 32, secondo comma, lettera b), della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono tempestivamente trasmessi ai Consigli Circoscrizionali interessati, in modo da consentire l'informazione e la presentazione di osservazioni o proposte.

T I T O L O V

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 24

Principi di organizzazione

1. La struttura del Comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto.
2. Le unità organizzative sono improntate a criteri di autonomia, imparzialità, trasparenza, funzionalità ed economicità ed assumono come obiettivi l'efficacia e l'efficienza per conseguire i più elevati livelli di produttività.
3. Le unità organizzative possono essere coordinate dal Consiglio Comunale in dipartimenti secondo aree funzionali.
4. L'Amministrazione promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la formazione, la responsabilizzazione dei dipendenti e la valorizzazione delle risorse umane.
5. L'Amministrazione favorisce e tutela forme di previdenza ed assistenza in favore dei dipendenti comunali svolte da associazioni costituite per tali finalità e riconosciute dall'Amministrazione stessa.

Art. 25

Organizzazione degli uffici e servizi e del personale

1. L'articolazione della struttura comunale è definita dall'apposito regolamento che determina, altresì, la pianta organica per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti ed ai programmi dell'Amministrazione.
2. I compiti sono attribuiti alle unità organizzative in via esclusiva. Quando più compiti siano connessi, possono essere istituiti, anche in via temporanea, uffici con scopi determinati.

3. Alle unità organizzative sono preposti dal Sindaco, sentiti la Giunta Comunale ed il Segretario Generale, dirigenti provenienti, di regola, dalle carriere comunali, scelti secondo il criterio del merito, della professionalità e dell'esperienza.
4. Gli incarichi di direzione di dipartimenti di cui al precedente articolo 24, comma 3, sono conferiti a tempo determinato dal Sindaco, sentiti la Giunta Comunale e il Segretario Generale, a dirigenti di qualifica apicale scelti in considerazione del merito, della professionalità e dell'esperienza.
5. Per la realizzazione di particolari programmi e progetti, con l'impiego coordinato di più unità organizzative di rilevante entità e complessità, possono essere istituiti, con deliberazione della Giunta Comunale, uffici speciali temporanei a cui sono preposti con incarico temporaneo conferito dal Sindaco, sentiti la Giunta Comunale e il Segretario Generale, dirigenti di qualifica apicale, scelti in considerazione della specifica preparazione professionale, del merito e dell'esperienza.
6. Ai dirigenti di livello apicale, incaricati della direzione di aree funzionali di cui ai precedenti commi 4 e 5 compete per tutta la durata dell'incarico un trattamento economico aggiuntivo determinato con provvedimento della Giunta Comunale.
7. Nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili definiti dalla pianta organica, le dotazioni di personale di ciascuna unità organizzativa sono suscettibili di adeguamento e di redistribuzione con provvedimento della Giunta Comunale su proposta del Sindaco, sentito il Segretario Generale, acquisito il parere della conferenza dei dirigenti.

Art. 26

Segretario Generale e Vice Segretari Generali

1. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, ai fini del perseguimento degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo.
Il Segretario Generale inoltre:
 - a) cura l'attuazione dei provvedimenti adottati dagli organi competenti, disponendone l'esecuzione sollecita e conforme da parte dei dirigenti responsabili;

- b) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni sottoposte alla Giunta e al Consiglio Comunale, e provvede ai conseguenti atti di pubblicità ed esecutività;
- c) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale, curandone la verbalizzazione;
- d) esprime il parere di legittimità sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al Consiglio Comunale, nonché pareri, quando gli siano richiesti dagli organi di governo del Comune, in ordine ad iniziative ed atti riguardanti le competenze istituzionali degli stessi;
- e) sottopone al Sindaco, prima della predisposizione da parte della Giunta Comunale del progetto di bilancio annuale, il piano delle assunzioni del personale, articolato per livelli e per figure professionali, formulato sulla base delle indicazioni espresse dalla conferenza dei dirigenti;
- f) presiede le commissioni di concorso per la copertura dei posti dirigenziali; può, inoltre, essere chiamato a presiedere altre commissioni di concorso nonché le commissioni di gara;
- g) adotta i provvedimenti di nomina del personale a seguito di concorso e i provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro, esclusi quelli per motivi disciplinari, riguardanti tutto il personale; provvede altresì alle autorizzazioni di congedo ordinario e straordinario, ai collocamenti in aspettativa ed alla irrogazione della censura nei confronti dei dirigenti di qualifica apicale.

2. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale ed il Segretario Generale, nomina fra i dirigenti di ruolo di livello apicale - con anzianità non inferiore a cinque anni - tre Vice Segretari Generali, di cui uno appartenente all'area tecnica, che - preposti, di norma, a strutture fondamentali del Comune - coadiuvano il Segretario Generale nelle funzioni di sua competenza. Il Segretario Generale conferisce ad uno dei Vice Segretari Generali dell'area amministrativa le funzioni vicarie in caso di vacanza del posto, assenza o impedimento.
Ai Vice Segretari Generali compete il trattamento economico aggiuntivo previsto dal precedente articolo 25, comma 6.

Art. 27 Dirigenti

1. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti nonché nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici degli organi di

governo, godono di autonomia nell'organizzazione degli uffici cui sono preposti e sono direttamente responsabili dell'andamento degli uffici medesimi e della gestione delle risorse economiche, di personale e strumentali ad essi assegnate.

2. Spetta ai dirigenti, nei limiti delle attribuzioni delle unità organizzative cui sono preposti, la emanazione di tutti gli atti di gestione, che non comportino l'esercizio di poteri discrezionali. In particolare, competono ai dirigenti:

- a) l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo, anche con l'adozione di atti che impegnino l'Amministrazione verso i terzi;
- b) il dovere di iniziativa in ordine a tutte le proposte di deliberazione di amministrazione corrente, per assicurare la continuità delle forniture, delle somministrazioni, dei servizi e dei lavori di manutenzione ordinaria, secondo le modalità previste nel regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale;
- c) la predisposizione, secondo le direttive dell'Assessore competente, di tutte le altre proposte di deliberazione;
- d) la elaborazione delle proposte di previsione di bilancio relative all'amministrazione corrente nonché, sulla base delle direttive programmatiche impartite dall'Assessore competente, di tutte le altre previsioni di bilancio;
- e) la emanazione, secondo le norme previste dai vigenti regolamenti, di provvedimenti di autorizzazione, licenza, concessione e simili, il cui rilascio sia subordinato alla mera verifica dei presupposti di fatto e di diritto e della regolarità e completezza del procedimento istruttorio, esclusa ogni valutazione di carattere discrezionale;
- f) la emanazione di atti costituenti manifestazione di giudizio e/o di conoscenza, quali relazioni e pareri tecnici, attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali nonché autenticazioni e legalizzazioni;
- g) la stipulazione dei contratti;
- h) i provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate di bilancio nonché le procedure per il recupero dei crediti;
- i) i provvedimenti, ivi compresi gli impegni di spesa, costituenti atti dovuti in applicazione di norme di legge, di regolamenti, di deliberazioni, di contratti;
- l) i ricorsi e la resistenza in giudizio in materia di tributi comunali;
- m) l'approvazione di collaudi e di certificati di regolare esecuzione dei lavori, l'approvazione delle forniture e dello svincolo di cauzioni, nei casi in cui non si riscontrino maggiori spese in rapporto a quelle autorizzate;

- n) gli atti successivi alla pubblicazione del bando di gara nelle varie forme previste;
 - o) i provvedimenti di congedo ordinario e straordinario, i provvedimenti di aspettativa e l'irrogazione della sanzione disciplinare della censura, secondo la ripartizione delle competenze e le modalità stabilite dal regolamento;
 - p) la firma della corrispondenza per il disbrigo degli affari correnti per la quale la legge non richieda espressamente la firma del Capo dell'Amministrazione.
3. Il dirigente amministrativo di livello apicale responsabile della Circostrizione esprime il parere di legittimità sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio Circostrizionale ed è responsabile dell'istruttoria delle stesse.
 4. Il dirigente responsabile dell'Ufficio circostrizionale di Ragioneria esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio Circostrizionale ed attesta la copertura finanziaria su quelle comportanti impegni di spesa.
 5. I dirigenti sono chiamati a svolgere incarichi di presidente o membro di commissioni per l'espletamento di gare. Tali incarichi non possono essere conferiti ai dirigenti assegnati all'unità organizzativa cui spettano i compiti di controllo sull'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto della gara.
 6. Ai dirigenti sono altresì conferiti gli incarichi di presidente o membro di commissioni di concorso per l'assunzione o il passaggio di qualifica di personale non dirigente.
 7. Il regolamento generale del personale determina i criteri di rotazione e di mobilità dei dirigenti, nonché le condizioni per la revoca anticipata dell'incarico.
 8. I posti di dirigente di livello apicale delle unità organizzative nonché quelli di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione possono essere coperti, con deliberazione della Giunta Comunale, in misura non superiore al 10% dei relativi posti previsti dalla tabella organica, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. La durata del contratto è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione ma, in ogni caso, non può essere superiore a quattro anni. La Giunta espone al Consiglio Comunale i motivi della decisione.

9. I dirigenti di qualifica apicale costituiscono, sotto la presidenza del Segretario Generale, la conferenza dei dirigenti, la quale ha funzioni propositive, consultive ed istruttorie in materia di gestione delle risorse economiche, di personale e strumentali.

Art. 28

Disposizioni relative ai procedimenti amministrativi

1. Il Comune informa l'attività amministrativa a criteri di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza e partecipazione, uniformando le procedure ai principi fissati dalla legge 7 agosto 1990, n.241.
2. Il procedimento, iniziato d'ufficio o ad istanza di parte, deve essere concluso con l'adozione di provvedimento espresso, motivato con la sola eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale; con l'indicazione dei presupposti di fatto, delle ragioni giuridiche che hanno supportato la decisione della Amministrazione, nonché del termine e della autorità cui l'interessato può proporre ricorso.
3. Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi, salvo i casi in cui detto termine è già fissato per legge o regolamento, è di sessanta giorni decorrente dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del procedimento.
4. Il Consiglio Comunale determina con regolamento:
 - a) per quali procedimenti il termine di sessanta giorni può essere prorogato, sospeso o interrotto, e con quali modalità;
 - b) l'unità organizzativa responsabile della istruttoria del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale;
 - c) i criteri per la individuazione del responsabile della istruttoria del procedimento e della adozione del provvedimento finale, determinandone competenze e funzioni;
 - d) le modalità di partecipazione e di intervento ai procedimenti amministrativi da parte degli interessati cui è stato comunicato l'avvio del procedimento nonché dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati o di interessi diffusi, con la sola esclusione dei procedimenti diretti alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
 - e) i procedimenti che possono essere conclusi previo accordo preventivo con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

- f) le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari di qualunque genere.
5. Il Consiglio Comunale istituisce un osservatorio permanente per la verifica della attuazione delle norme procedurali fissate dal regolamento, avvalendosi anche della collaborazione di collegi, associazioni e ordini professionali.

Art. 29

Controllo di gestione

1. E' istituito, alle dirette dipendenze del Sindaco, l'Ufficio Organizzazione e Metodo per l'analisi e la razionalizzazione dei costi e dei benefici.
2. Per l'assolvimento dei compiti istituzionali l'Ufficio Organizzazione e Metodo si avvale dei dati attinenti alle risorse impiegate e ai servizi resi dalle unità organizzative, rilevati sistematicamente e trasmessi periodicamente dai dirigenti con una relazione circa l'andamento dei servizi e delle attività anche con riferimento all'efficacia e all'economicità degli stessi.
3. L'Ufficio, che può avvalersi di istituti specializzati per lo svolgimento di indagini anche a campione sull'efficienza degli uffici e l'efficacia dei servizi, predispone relazioni annuali per il Consiglio e la Giunta Comunale.

T I T O L O V I

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 30

Modalità di gestione

1. I servizi reali sono di regola gestiti in forma d'impresa dall'autorità di area vasta. ~~Quelli personali di regola sono gestiti a livello decentrato.~~
2. La scelta delle forme di gestione è effettuata, con provvedimento motivato, dal Consiglio Comunale, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica e di efficienza di gestione, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare e ai concreti interessi pubblici da perseguire.
3. Il Consiglio Comunale dispone altresì che siano garantite forme di partecipazione e di controllo da parte degli utenti.

Art. 31

Amministratori

1. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni nonché i rappresentanti del Comune in seno alle società a partecipazione comunale sono nominati dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, sentita la Conferenza dei capi gruppo, fra persone che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e una qualificata e comprovata competenza tecnica e/o amministrativa.
Le modalità per la presentazione delle candidature e per la verifica dei requisiti sono disciplinate dal regolamento.
2. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi programmatici di gestione che gli amministratori debbono seguire e ne controlla l'attuazione.
3. Il Consiglio Comunale, quando riscontri irregolarità gestionali, gravi violazioni delle norme e gravi inosservanze degli indirizzi di gestione, dispone la revoca degli amministratori responsabili.

Art. 32

Rapporti fra aziende speciali e Comune

1. Nell'ambito degli indirizzi programmatici e di gestione dettati dal Consiglio Comunale e nel rispetto dei principi di autonomia imprenditoriale, sono approvati dalla Giunta Comunale i sottoelencati atti fondamentali adottati dal Consiglio di Amministrazione dell'azienda:
 - a) i regolamenti aziendali;
 - b) il piano programma;
 - c) il bilancio pluriennale e il bilancio preventivo economico, nonché la relativa relazione previsionale;
 - d) il conto consuntivo;
 - e) la nomina del Direttore;
 - f) le deliberazioni comportanti spese a carico di più esercizi;
 - g) le convenzioni con gli altri enti locali che comportino l'estensione fuori del territorio comunale dei servizi istituzionali;
 - h) la partecipazione a società di capitali o la costituzione di società i cui fini sociali coincidano anche in parte con quelli dell'azienda.
2. La Giunta Comunale esercita la vigilanza sul Consiglio di Amministrazione nonché sugli atti aziendali ai fini del riscontro della loro rispondenza agli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e verifica i risultati della gestione, con le modalità previste nel regolamento di funzionamento della Giunta Comunale.

Art. 33

Istituzioni

1. Le istituzioni possono essere costituite per la gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale relativi a settori quali sicurezza sociale, sport, cultura, scuola, turismo, tempo libero ed altre attività socialmente utili.
2. Le istituzioni godono di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale.
3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri e dura in carica cinque anni.
4. Il Presidente è designato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

5. Alla deliberazione consiliare di costituzione della istituzione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione, nel quale sono determinati anche le attribuzioni degli organi, gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione comunale, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione.
6. La deliberazione di costituzione dell'istituzione determina gli apporti finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indichi analiticamente le previsioni sul fabbisogno dei servizi e sui costi, determini le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stimi le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
7. Il Direttore è nominato dall'Amministrazione comunale con le modalità stabilite dal regolamento ed è prescelto tra i dirigenti del Comune o assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato, a norma del precedente articolo 27, comma 8°.
8. L'istituzione opera con il personale assegnato dal Comune e può avvalersi della collaborazione delle strutture del volontariato e di associazioni aventi fini sociali.

T I T O L O V I I

FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 34

Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi ed in conformità alle norme dello Statuto.

Art. 35

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione degli stessi da parte del Consiglio Comunale.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza e di cassa; il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e di durata pari a quello della Regione Lazio, esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione del Comune.

Art. 36

Conto consuntivo

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo costituito dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è accompagnato da una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati nonché, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.

3. Il conto consuntivo e la relazione di accompagnamento sono presentati dalla Giunta al Consiglio trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.

Art. 37

Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di ~~tre~~ membri, prescelti tra le categorie professionali indicate dal 2° comma dell'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n.142, ed è eletto dal Consiglio Comunale con voto limitato a due componenti.
2. Non possono essere eletti alla carica di Revisori coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, dalla legge 23 aprile 1981, n.154, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri Comunali, dei componenti la Giunta Comunale, del Segretario Generale e dei dirigenti, e coloro che hanno con il Comune o con le Aziende da esso dipendenti o controllate un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita. La cancellazione o la sospensione dal ruolo o dall'albo è causa di decadenza dall'ufficio di Revisore.
3. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e dello Statuto, al loro incarico. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca di un Revisore, il Consiglio Comunale deve provvedere entro 60 giorni alla sua sostituzione.
4. Il compenso annuale dei Revisori è determinato dal Consiglio Comunale all'atto della nomina o della riconferma, per tutta la durata del triennio.

Art. 38

Funzioni e competenze del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nelle sue funzioni di controllo e di indirizzo, secondo le previsioni e modalità previste dal regolamento.

2. Il Collegio esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, patrimoniale e fiscale della gestione. Per l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza, la tecnica del campione costituisce il normale strumento di indagine del Collegio.
3. I Revisori dei conti adempiono al loro dovere con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni.
4. Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza.
5. Ove emergano gravi irregolarità nella gestione il Collegio ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale ed al Sindaco il quale provvede a convocare il Consiglio Comunale nel termine previsto dal regolamento, iscrivendo all'ordine del giorno la comunicazione del Collegio dei Revisori.
6. Il Collegio dei Revisori attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione e redige apposita relazione di accompagnamento alla proposta di deliberazione del conto consuntivo medesimo, esprimendo eventuali proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. Il Collegio dei Revisori svolge le stesse funzioni con le stesse competenze anche nei confronti delle istituzioni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I - Revisione dello Statuto

1. L'iniziativa della revisione dello Statuto appartiene a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta, ai Consigli Circostrizionali.
2. Prima di ~~essere~~ poste all'esame della competente Commissione Consiliare, ~~le~~ proposte di revisione dello Statuto sono affisse all'albo pretorio per non meno di dieci giorni e sono trasmesse a ciascun Consiglio Circostrizionale nonché agli osservatori di cui al comma 2 dell'articolo 7.
3. Le proposte di revisione dello Statuto sono portate a conoscenza dei cittadini con la pubblicazione su almeno due quotidiani e con altri idonei strumenti di comunicazione.

II - Regolamenti di attuazione dello Statuto

1. Il Consiglio Comunale procede all'approvazione dei regolamenti previsti dallo Statuto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso. Fino a tale data, limitatamente alle materie e discipline espressamente demandate ai regolamenti, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
2. Sino ad una diversa determinazione da parte dei competenti organi in ordine alle funzioni attribuite o delegate alle Circostrizioni, restano in vigore le disposizioni dettate dalle deliberazioni quadro sul decentramento.
3. Fino alla entrata in vigore del regolamento di cui all'art.22, secondo comma, dello Statuto, i cittadini possono esercitare i diritti di partecipazione di cui agli articoli 5 e 6 dello Statuto anche in ambito circostrizionale.

III - Verifica dello Statuto

1. Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio Comunale svolge una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione, promuovendo un'ampia consultazione fra i cittadini.

L'on. PRESIDENTE comunica che è stata presentata — a firma degli on. Consiglieri Di Pietrantonio, Marino, Mammoliti, Filippini e Rossetti — la richiesta di procedere alla votazione per appello nominale.

Pone pertanto ai voti la suesposta proposta di deliberazione, come richiesto dai suindicati Consiglieri, avvertendo che coloro che intendono approvarla dovranno rispondere «sì», mentre dovranno rispondere «no» quelli contrari all'approvazione.

Procedutosi alla votazione nel modo come sopra indicato, l'on. Presidente, assistito dagli on. Consiglieri Cioffarelli, Quadrana e Rossetti che funzionano da scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito che è il seguente:

Presenti 61 — Votanti 60 — Astenuto il Consigliere Collura.

Voti favorevoli 58.

Voti contrari 2.

Hanno risposto «sì» n. 58 Consiglieri e cioè:

Amato Filippo Antonio, Andrcoli Inghilesi Teresa, Angelé Romano Edmondo, Azzaro Giovanni Paolo, Baccini Mario, Bareti Edda, Battaglia Augusto, Bernardo Corrado, Bettini Goffredo Maria, Calcagni Gianfranco, Carraro Franco, Casanatta Mauro, Cenci Roberto, Ciochetti Luciano, Cioffarelli Francesco, Coscia Maria, Costi Robinio, D'Alessandro Prisco Franca, D'Ambrosio Raffaele, De Luca Athos, De Petris Loredana, Di Pietrantonio Luciano, Elissandrini Maurizio, Fichera Daniele, Filippini Rosa, Forcella Enzo, Gerace Antonio Giuseppe, Gionfrida Mario, Iurlaro Pierpaolo, Labellarte Gerardo, Mammoliti Anna Maria, Marino Bruno, Masini Renato, Mazzocchi Antonio, Medi Iacovoni M. Beatrice, Molinari Carmelo, Monteforte Daniela, Montino Esterino, Nicolini Renato, Nieri Luigi, Pelonzi Carlo, Pompili Massimo, Proietti Enzo, Quadrana Alberto, Ravaglioli Marco, Redavid Gianfranco, Rossetti Piero, Rossi-Doria Anna, Rutelli Francesco, Rutigliano Oreste, Salvagni Piero, San Mauro Cesare, Sodano Ugo, Spagnoli Arcangelo, Tocci Walter, Toniolo Piva Paola, Tortosa Oscar, Valentini Daniela.

Hanno risposto «no» n. 2 Consiglieri e cioè:

Buontempo Teodoro e Del Fattore Sandro.

A seguito del risultato di cui sopra, l'on. Presidente dichiara deliberato lo Statuto del Comune di Roma, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

La presente deliberazione assume il n. 316.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

F. CARRARO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

L. DI PIETRANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

V. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ... 2 ottobre 1991
al e non sono state prodotte opposizioni.
Inviata al CO.RE.CO. il ... 2 ottobre 1991

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
26 settembre 1991.

Dal Campidoglio, li.....

p. IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

.....